Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 346

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 17 dicembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 dicembre 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Iniziative contro lo sterminio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di sviluppo ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 dicembre 1981 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Iniziative contro lo sterminio per fame e per una conseguente nuova, organica politica di sviluppo anche attraverso l'immediato adeguamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo alle direttive della Risoluzione n. 2626 del 24/10/1969 delle Nazioni Unite ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(7216)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 novembre 1981.

Modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera adottata dalla deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena in data 14 luglio 1981;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, ultimo comma, 11, quarto ed ultimo comma, 12, lettera *d*), 14, ultimo comma, 15, n. 5), 19, primo comma, 20, primo comma, 22, secondo ed ultimo comma, e 30 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10, ultimo comma. — Al presidente ed ai componenti la deputazione amministratrice, escluso il direttore generale, competono le seguenti indennità di carica:

un compenso annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni della deputazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai componenti la deputazione, escluso il presidente ed il vice-presidente, può altresì essere corrisposto un compenso annuo aggiuntivo se fanno parte del comitato esecutivo.

A tutti i membri della deputazione che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto e una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo, l'eventuale corresponsione e misura del compenso aggiuntivo, l'importo unitario delle medaglie di presenza e delle diarie vengono determinati — fatti salvi i casi espressamente regolamentati dalla legge — su proposta della deputazione amministratrice, dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 11, quarto comma. — Della convocazione della deputazione deve essere data comunicazione all'organo di vigilanza nella stessa forma e entro gli stessi termini di cui ai commi precedenti.

Art. 11, ultimo comma. — Copia del verbale della riunione deve essere inviata all'organo di vigilanza entro 10 giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 12, lettera *d*). — Determinare il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale.

Art. 14, ultimo comma. — I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione della deputazione.

Art. 15, numero 5). — Prendere, nei casi di assoluta urgenza, le deliberazioni di competenza della deputazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 dell'art. 13 nonché quelle di cui alla lettera *q*) dell'art. 12, dandone comunicazione alla deputazione nella sua prossima adunanza.

Art. 19, primo comma. — (*Eliminato*).

Art. 20, primo comma. — Il direttore generale è nominato dal Ministro del tesoro, d'intesa con la deputazione amministratrice, sentito il Comitato interministeriale del credito.

Art. 22, secondo comma. — I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello della deputazione amministratrice. I sindaci effettivi assistono alle sedute della deputazione ed hanno facoltà di intervenire alle riunioni del comitato esecutivo.

Art. 22, ultimo comma. — Al presidente del collegio sindacale ed ai sindaci effettivi, competono le seguenti indennità di carica:

un corrispettivo annuo fisso;

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni della deputazione amministratrice e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia.

Ai sindaci supplenti può essere attribuito un indennizzo annuo a fronte della loro disponibilità a sostituire i sindaci effettivi. Ai membri del collegio sindacale che si rechino fuori della propria residenza per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di trasporto ed una diaria giornaliera.

L'ammontare del compenso annuo e dell'indennizzo viene determinato dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Le medaglie di presenza e le diarie sono attribuite nella medesima misura fissata per i componenti la deputazione amministratrice.

Art. 30. — Un delegato dell'organo di vigilanza presenzia con funzioni ricognitive alle riunioni della deputazione. Degli eventuali interventi svolti dal delegato — qualora lo stesso rilevi che una assumenda delibera non sia conforme alla vigente normativa e ritenga di avvertirne la deputazione nel corso stesso della riunione — deve essere fatta menzione nel verbale.

(7157)

DECRETO 15 dicembre 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° luglio 1979, a trentasei mesi, 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, e 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1982 e scadenza 1° luglio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 843:

n. 708647/66-AP-3 del 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, recante un'emissione di CCT con godimento 1° luglio 1979, a trentasei mesi, per lire 2.500 miliardi;

n. 711085/66-AP-9 del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 342 del 17 dicembre 1979, recante un'emissione di CCT con godimento 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, per lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il sottoindicato decreto ministeriale, emanato in forza della cennata legge n. 149: n. 507472/66-AR-2 del 14 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1980, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1980, recante un'emissione di CCT con godimento 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi, per lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suaccennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1982 e scadenza 1° luglio 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari al 9,4921%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 708647 del 15 giugno 1979, n. 711085 del 14 dicembre 1979 e n. 507472 del 14 giugno 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1982:

CCT 1° luglio 1979, a trentasei mesi, emessi per lire 2.500 miliardi - cedola n. 6;

CCT 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, emessi per lire 2.000 miliardi - cedola n. 5;

CCT 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 4;

è determinato nella misura del 9,50%.

La spesa complessiva di L. 570.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 237.500.000.000 per i CCT 1° luglio 1979, a trentasei mesi;

di L. 190.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1980, a trentasei mesi;

di L. 142.500.000.000 per i CCT 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(7206)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 dicembre 1981.

Fissazione del limite di fecce liquide naturali di vino per la preparazione dell'acquavite di vinaccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 dicembre 1951, n. 1559, concernente la disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 385, recante modifiche ad alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 465, recante modifiche ad alcuni articoli delle leggi summenzionate;

Visto il secondo comma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1980, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 12 marzo 1981) concernente la fissazione del limite di fecce liquide naturali di vino per la preparazione dell'acquavite di vinaccia;

Ritenuta la necessità di determinare, nel decreto ministeriale che fissa il limite delle fecce liquide naturali di vino che possono essere aggiunte alle vinacce, anche i sistemi di lavorazione che permettono di controllare il rispetto di detto limite;

Decreta:

Art. 1.

L'impiego di fecce liquide naturali di vino, per la preparazione dell'acquavite di vinaccia, è consentito nella misura massima del 10% in peso rispetto a quello delle vinacce.

L'alcool proveniente dalle fecce non può, tuttavia, superare il 25% del volume anidro dell'acquavite ottenuta.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste all'articolo precedente è consentita l'attuazione di uno dei due seguenti sistemi di lavorazione:

a) aggiunta di fecce liquide naturali di vino alle vinacce prima del loro passaggio alla distillazione;

b) distillazione della vinaccia e delle fecce liquide naturali di vino con distinti disalcolatori collegati in parallelo allo scopo di ottenere una miscela delle due flemme da inviare direttamente alla colonna di distillazione degli apparecchi autorettificatori.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 23 febbraio 1981, citato nelle premesse è abrogato.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

(7184)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3366/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2228/81 relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1981 per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO.

Regolamento (CEE) n. 3367/81 del Consiglio, del 24 novembre 1981, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Repubblica democratica del Sudan.

Regolamento (CEE) n. 3368/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3369/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3370/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3371/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3372/81 della commissione, del 25 novembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica delle Filippine a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3373/81 della commissione, del 25 novembre 1981, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3374/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 3375/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3376/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3377/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 3378/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3379/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 340 *del* 27 *novembre* 1981.

(330/C)

Regolamento (CEE) n. 3380/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3381/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3382/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3383/81 della commissione, del 26 novembre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3384/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3385/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 3386/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 3387/81 della commissione, del 26 novembre 1981, relativo al rilascio, il 1° dicembre 1981, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3388/81 della commissione, del 27 novembre 1981, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3389/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3390/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3391/81 della commissione, del 27 novembre 1981, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2547/81, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 3392/81 della commissione, del 27 novembre 1981, relativo alla perdita di titoli e recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3393/81 della commissione, del 25 novembre 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux di eskimo, giacche a vento, giubbotti e simili (categoria 2), originari dello Sri Lanka.

Regolamento (CEE) n. 3394/81 della commissione, del 26 novembre 1981, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3395/81 della commissione, del 27 novembre 1981, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 2115/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 3396/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3397/81 della commissione del 27 novembre 1981, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Pubblicati nel n. L 341 *del* 28 *novembre* 1981.

(331/C)

Regolamento (CEE) n. 3398/81 del Consiglio, del 27 novembre 1981, che modifica, per quanto concerne la lira italiana, il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 3399/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/78 a seguito della fissazione dei nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per l'Italia.

Regolamento (CEE) n. 3400/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 3401/81 della commissione, del 27 novembre 1981, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 344 *del* 30 *novembre* 1981.

(332/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vagnone e Boeri, con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tesa S.r.l. di Sassari, è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) a *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roslein di Chianti (Siena), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roslein di Chianti (Siena), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni meccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione saalriale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni meccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), e prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Savino Vincenzo di Faggiano (Taranto), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede legale in Milano e stabilimenti a Ponte Lambro ed Erba (Como), è prolungata al 15 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Ponte Lambro, con sede legale in Milano e stabilimenti a Ponte Lambro ed Erba (Como), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Omnia di S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Omnia di S. Antioco (Cagliari), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Bustese industrie riunite di Olgiate» Olona (Varese), è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Bustese industrie riunite di Olgiate» Olona (Varese), è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano, è prolungata al 21 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina), è prolungata al 20 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. International Chemical Corporation, con sede in Aprilia (Latina), e prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zoo Avicola, con sede in Brescia e stabilimenti a Brescia e Fagagna (Udine), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zoo Avicola, con sede in Brescia e stabilimenti a Brescia e Fagagna (Udine), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura San Lorenzo S.r.l., con sede e stabilimento in San Lorenzo in Campo (Pesaro), è prolungata al 3 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in San Costanzo (Pesaro), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SALPA - Società azionaria per la lavorazione dei prodotti dell'acciaio di Cervignano del Friuli (Udine), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio G. e P. S.r.l. di Cecchina (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Stil 2000 di Roma, è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gaetano Santaniello di Napoli, è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.M.E.A. - Società industriale macchine elettriche automatismi, con stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazoine salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imsa in liquidazione di Messina, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T. - Applicazioni telefoniche, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori

sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano, con stabilimento in S. Antimo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7138)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia antica.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

1) istituzioni di diritto privato;
2) teoria generale del processo;

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:

complementi di tecnica delle costruzioni.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:

diritto amministrativo.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(7168)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo dell'iscrizione di sei varietà di specie agrarie nel registro nazionale delle varietà

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 l'iscrizione delle sottoelencate varietà nei registri nazionali è stata rinnovata per cinque anni ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e la data di scadenza è fissata al 31 dicembre 1986:

Avena:

Sole II, D'Hiver du Prieuré, Noire de Moyencourt.

Frumento tenero:

Lucciola.

Patata:

Desirée, Jaerla.

(7142)

Cancellazione di otto varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varietà

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie:

CEREALI

Avena:

Silva.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Polyro, Monarc.

FORAGGERE LAGUMINOSE

Pisello da foraggio:

San Remo, Violetta (Livia).

Trifoglio pratense:

Celtic, Elbo.

Patata:

Eva.

(7143)

Cancellazione di ventitre varietà di specie agrarie dai registri delle varietà

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 sono state cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie:

CEREALI

Frumento duro:

Montferrier.

Frumento tenero:

Etoile de choisy;
Fuba.

Mais:

LG 7;
Funk's red;
Funk's 4309;
Foehn LG 15;
Sirmium;
Faktor;
Quadrant;
Prolin;
Soulendre LG 33;
Sorex G 4623;
Masanjou 68;
Solaniou 68.

Barbabietola da zucchero:

Maribo continenta poly;
Maribo resista poly.

Lupinella:

Lunique.

Loglio perenne:

Tresceaver.

Loglio d'Italia:

Eclata.

Agrostide Tenue:

Contrast.

Festuca dei Prati:

Garanta.

Festuca Rossa:

Cracia.

(7144)

Variazione alla denominazione di una varietà di mais

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la denominazione della varietà di mais Reno è stata variata in Rondo.

(7145)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi dell'11 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1208,950	1208,950	1208,90	1208,950	1209 —	1208,90	1209,050	1208,950	1208,950	1208,95
Dollaro canadese	1018,300	1018,300	1018,25	1018,300	1018,65	1018,25	1018,400	1018,300	1018,300	1018,30
Marco germanico	536,250	536,250	536,60	536,250	536,18	536,20	536,330	536,250	536,250	536,25
Fiorino olandese	488,370	488,370	489,20	488,370	488,50	488,35	488,600	488,370	488,370	488,40
Franco belga	31,255	31,255	31,35	31,255	31 —	31,20	31,295	31,255	31,255	31,25
Franco francese	210,820	210,820	210,90	210,820	210,95	210,80	210,990	210,820	210,820	210,85
Lira sterlina	2270,700	2270,700	2272,10	2270,700	2271,70	2270,65	2272,100	2270,700	2270,700	2270,70
Lira irlandese	1903,500	1903,500	1902 —	1903,500	1901,15	—	1900 —	1903,500	1903,500	—
Corona danese	164,750	164,750	164,90	164,750	164,94	164,70	164,630	164,750	164,750	164,75
Corona norvegese	209,680	209,680	209,95	209,680	209,51	209,65	209,630	209,680	209,680	209,70
Corona svedese	217,560	217,560	217,75	217,560	218,62	217,55	217,700	217,560	217,560	217,60
Franco svizzero	655,820	655,820	656,75	655,820	655,46	655,80	655 —	655,820	655,820	655,80
Scellino austriaco	76,420	76,420	76,50	76,420	76,50	76,40	76,420	76,420	76,420	76,40
Escudo portoghese	18,500	18,500	18,65	18,500	18,65	18,50	18,600	18,500	18,500	18,50
Peseta spagnola	12,448	12,448	12,47	12,448	12,44	12,45	12,460	12,448	12,448	12,40
Yen giapponese	5,534	5,534	5,55	5,534	5,53	5,52	5,533	5,534	5,534	5,52
E.C.U.	1305,330	1305,330	—	1305,330	—	—	1305,330	1305,330	1305,330	—

Media dei titoli dell'11 dicembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	39,950
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,125
» 5,50 % » » 1968-83	85,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,775
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	71,275
» 6 % » » 1972-87	70,150
» 9 % » » 1975-90	71,150
» 9 % » » 1976-91	72,175
» 10 % » » 1977-92	76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,200
» » » » 1- 3-1980/82	99,125
» » » » 1- 5-1979/82	99,025
» » » » 1- 5-1980/82	99,025
» » » » 1- 6-1980/82	98,875
» » » » 1- 7-1979/82	98,575
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,575
» » » » 1- 8-1980/82	98,450
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,575
» » » » 1-12-1980/82	98,825
» » » » 1- 1-1980/83	98,500
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,225
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,700
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,175
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,975
» » » 12 % 1- 4-1982	97,225
» » » 15 % 1- 1-1983	95,325
» » » 12 % 1-10-1983	86,850
» » » 12 % 1- 1-1984	84,675
» » » 12 % 1- 4-1984	84,650
» » » 12 % 1-10-1984	83,175
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1209 —
Dollaro canadese	1018,350
Marco germanico	536,290
Fiorino olandese	488,485
Franco belga	31,275
Franco francese	210,905
Lira sterlina	2271,400
Lira irlandese	1901,750
Corona danese	164,690
Corona norvegese	209,655
Corona svedese	217,630
Franco svizzero	655,410
Scellino austriaco	76,420
Escudo portoghese	18,550
Peseta spagnola	12,454
Yen giapponese	5,533
E.C.U.	—

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 14 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1224,450	1224,450	1224,60	1224,450	1224,50	1224,40	1224,550	1224,450	1224,450	1224,45
Dollaro canadase	1026,250	1026,250	1026 —	1026,250	1025,80	1026,20	1025,500	1026,250	1026,250	1026,25
Marco germanico	533,500	533,500	534,25	533,500	533,76	533,50	534,300	533,500	533,500	533,50
Fiorino olandese	487,840	487,840	488 —	487,840	487,85	487,85	487,700	487,840	487,840	487,85
Franco belga	31,385	31,385	31,30	31,385	31,31	31,40	31,380	31,385	31,385	31,40
Franco francese	210 —	210 —	211,10	210 —	210,57	210 —	210,010	210 —	210 —	210 —
Lira sterlina	2275,500	2275,500	2276,25	2275,500	2275,12	2275,40	2277 —	2275,500	2275,500	2275,50
Lira irlandese	1892 —	1892 —	1898 —	1892 —	1893,70	—	1892 —	1892 —	1892 —	—
Corona danese	164,080	164,080	164,10	164,080	163,81	164,05	164,050	164,080	164,080	164,10
Corona norvegese	211,130	211,130	211 —	211,130	207,52	211,10	211,100	211,130	211,130	211,15
Corona svedese	218,240	218,240	218,40	218,240	217,95	218,25	218 —	218,240	218,240	218,25
Franco svizzero	657,810	657,810	654,50	657,810	657,27	657,80	658 —	657,810	657,810	657,80
Scellino austriaco	76 —	76 —	76,18	76 —	76,10	76 —	76,420	76 —	76 —	76 —
Escudo portoghese	18,600	18,600	18,65	18,600	18,55	18,50	18,900	18,600	18,600	18,60
Peseta spagnola	12,435	12,435	12,47	12,435	12,43	12,45	12,430	12,435	12,435	12,43
Yen giapponese	5,534	5,534	5,55	5,534	5,53	5,52	5,526	5,534	5,534	5,53
E.C.U.	1302,740	1302,740	—	1302,740	—	—	1302,740	1302,740	1302,740	—

Media dei titoli del 14 dicembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	39,125
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,225
» 5,50 % » » 1968-83	85,900
» 5,50 % » » 1969-84	81,750
» 6 % » » 1970-85	76,750
» 6 % » » 1971-86	71,250
» 6 % » » 1972-87	70,150
» 9 % » » 1975-90	71,150
» 9 % » » 1976-91	72,150
» 10 % » » 1977-92	76,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,900
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	99,125
» » » » 1- 5-1979/82	99 —
» » » » 1- 5-1980/82	99 —
» » » » 1- 6-1980/82	98,875
» » » » 1- 7-1979/82	98,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,600
» » » » 1- 8-1980/82	98,425
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,600
» » » » 1-12-1980/82	98,825
» » » » 1- 1-1980/83	98,500
» » » » 1-10-1980/83	98,425
» » » » 1- 3-1981/84	98.200
» » » » 1- 4-1981/84	98,900
» » » » 1- 6-1981/84	98,825
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,300
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,025
» » » 12 % 1- 4-1982	97,275
» » » 15 % 1- 1-1983	95,250
» » » 12 % 1-10-1983	86,950
» » » 12 % 1- 1-1984	84,750
» » » 12 % 1- 4-1984	84,725
» » » 12 % 1-10-1984	83,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1224,500
Dollaro canadese	1025,875
Marco germanico	533,900
Fiorino olandese	487,770
Franco belga	31,382
Franco francese	210,005
Lira sterlina	2276,250
Lira irlandese	1892 —
Corona danese	164,065
Corona norvegese	211,115
Corona svedese	218,120
Franco svizzero	657,905
Scellino austriaco	76,210
Escudo portoghese	18,750
Peseta spagnola	12,432
Yen giapponese	5,530
E.C.U.	1302,740

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 28 novembre 1981, n. 444. Proroga di validità dei buoni contributo per la riattazione di edifici privati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto che l'approssimarsi del 30 novembre, data della scadenza di numerosi buoni contributo fissata con ordinanza commissariale n. 396 del 14 settembre 1981 pervengono da più parti numerose richieste di proroga;

Ritenuto di poter aderire in misuura limitata a tale richiesta;

Vista l'ordinanza n. 432 del 16 novembre 1981;

Viste le leggi n. 874 del 22 dicembre 1980, n. 219 del 14 maggio 1981 e n. 456 del 6 agosto 1981, avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

Art. 1.

La validità dei buoni contributo scadenti il 30 novembre, sempre che i lavori relativi abbiano avuto concreto inizio e sia stata osservata la procedura prescritta dall'art. 3 ordinanza commissariale n. 396 (comunicazione inizio lavori), è definitivamente prorogata al 31 dicembre 1981.

Resta, ovviamente invariata la validità dei buoni contributo aventi scadenza successiva al 30 novembre 1981.

Art. 2.

La scadenze dei buoni contributo fissate dalle ordinanze commissariali sono determinate ai soli fini del completamento dei lavori, mentre gli adempimenti amministrativi, tecnici e bancari, secondo le prescrizioni commissariali, possono essere ultimati nei quindici giorni successivi.

Napoli, addì 28 novembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(7175)

Ordinanza 1° dicembre 1981, n. 445. Rilevazione di dati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria danneggiate dal sisma del 23 novembre 1980.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ritenuto che nel quadro delle iniziative utili, per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dal sisma si rende necessario assicurare il celere ripristino dei servizi pubblici essenziali nelle aree suindicate, procedendo alla riattazione o realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria o di altre, di competenza degli enti locali o dello Stato;

Premesso che:

A) Il Ministro del tesoro ha disposto che la copertura finanziaria del costo di tali opere venga assicurato utilizzando anche i mutui bonificati di cui all'aiuto eccezionale della Comunità — nell'osservanza del disposto dell'art. 15-*bis* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, e della convenzione all'uopo stipulata *con la commissione delle Comunità europee* e la Banca d'Europa per gli investimenti (BEI) — il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

B) La Cassa depositi e prestiti è autorizzata dal Ministro del tesoro a contrarre tali mutui comunitari i cui proventi, integrati con risorse di propria pertinenza, saranno utilizzati per concedere prestiti di durata non inferiore a dodici anni agli enti locali, per il finanziamento delle opere in questione.

C) Il Ministro del tesoro contrarrà sulle medesime risorse ulteriori finanziamenti da destinare alla riattivazione ed alla realizzazione di opere anche di pertinenza dei provveditorati regionali per le opere pubbliche.

D) Lo sviluppo della tecnica e le esigenze dell'ambiente consigliano di fare ricorso, ove consentito dalla natura delle opere, all'utilizzo di prefabbricati modulari pesanti.

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli dalle leggi 22 dicembre 1980, n. 874 e 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone

Art. 1.

Questo commissariato curerà la sollecita acquisizione, presso gli enti interessati, dei dati necessari ai fini in premessa indicati e, d'intesa con le regioni interessate, il coordinamento e la verifica dei conseguenti programmi per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, che saranno finanziate dalla Cassa depositi e prestiti mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie di cui al primo e secondo comma dell'art. 15-*bis* della legge n. 874/80.

A tal fine gli enti locali inclusi negli elenchi fatti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile, del 22 maggio e del 13 novembre 1981, dovranno inoltrare *preventivamente la richiesta di finanziamento* al commissario straordinario, utilizzando i dodici schemi di domanda all'uopo predisposti e che vengono allegati al presente provvedimento (allegato 1).

Per le opere suscettibili di realizzazione mediante impiego di prefabbricati pesanti modulari, una volta identificati i prototipi rispondenti alle esigenze emergenti dalle richieste stesse, verranno indetti appalti concorso internazionali, anche per lotti successivi, le cui risultanze saranno vincolanti per gli enti interessati.

La concessione dei finanziamenti da parte della Cassa depositi e prestiti resta subordinata alla effettiva disponibilità dell'area occorrente con la destinazione compatibile con la previsione degli strumenti urbanistici comunali quanto meno adottati ed in corso di approvazione.

Verrà comminata la decadenza dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti qualora non si sia proceduto alla consegna ed *inizio dei lavori entro trenta giorni dalla notifica* della concessione stessa.

Art. 2.

Ove se ne ravvisi l'opportunità, anche in relazione alla rilevanza economica dell'intervento, si potrà disporre la effettuazione di appalti concorso internazionali per la riattivazione o realizzazione di singole opere pubbliche o gruppi omogenei di esse.

Art. 3.

I provveditori alle opere pubbliche della Campania, della Basilicata e Puglia identificheranno le opere di loro pertinenza interessanti l'area dei comuni ricordati all'art. 1, secondo comma, della presente, da riattare o realizzare e sottoporranno al commissario straordinario i relativi fabbisogni e le proposte organiche operative, anche ai fini del ricorso ad appalti concorso internazionali.

Ai fini di cui al comma precedente saranno utilizzate le risorse comunitarie di cui alle premesse che saranno, all'uopo, messe a disposizione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

Le erogazioni dei mutui agli enti locali ed ai competenti organi dello Stato verranno effettuate previe le anticipazioni consentite, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, avendo cura di attuare procedure sollecite.

Napoli, addì 1° dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(*Omissis*).

(7176)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca C. Steinhauslin & C., società per azioni, in Firenze

Nella riunione del 21 novembre 1981, tenuta dal comitato di sorvegliana della Banca C. Steinhauslin & C., società per azioni, con sede in Firenze, in amministrazione straordinaria, il prof. Umberto Bertini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni

(7174)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e definitiva del concorso, per esami, a venticinque posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali presso le direzioni provinciali di Verona, Trento e Vicenza del compartimento per il Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento del Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, parte 2ª, n. 1 del 1° gennaio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 novembre 1979, n. DCOMP/1/CONC/30993/MG, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a venticinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Verona, Trento e Vicenza, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, numero ULA/A/17880, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 24 giugno 1978.

(7148)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di ragioniere nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e periferica.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 11-12 del novembre-dicembre 1978, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 15 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1978, registro n. 15, foglio n. 313, con il quale sono state approvate le graduatorie generali di merito, distinte per regione, quelle dei vincitori e quelle degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per beni culturali e ambientali, bandito con decreto ministeriale 9 luglio 1977.

(7149)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica, sessione anno 1979

Al n. 2 della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di oculistica sessione anno 1979, approvata con decreto ministeriale 1° giugno 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1981 leggasi Savastano Silvio anziché Sacastano Silvio.

(7120)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1981, n. **70**.

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 97 *del* 3 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME DI INTEGRAZIONE E DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI NEI SETTORI DELL'IRRIGAZIONE E DEL RIORDINO FONDIARIO

Art. 1.

Per la realizzazione di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo e da eseguire a totale carico della Regione, con le procedure e le modalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi per l'esercizio 1981.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, contestualmente ai provvedimenti di concessione delle opere per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma, fino al 90% della spesa ammissibile.

Per gli oneri previsti dal precedente primo comma, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario, per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IX, il cap. 7167 con la denominazione: « Spese per la realizzazione, a totale carico della Regione, di opere pubbliche di accumulo e di provvista di acque destinate, oltre che all'irrigazione, ad uso plurimo » e con lo stanziamento di lire 6 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 15 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

Per la realizzazione nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, degli interventi previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè degli interventi previsti dall'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 5 - categoria XI, il cap. 7352 con la denominazione: « Finanziamenti a favore degli interventi, da effettuarsi nelle zone terremotate, previsti dall'articolo 1, lettere *a*) e *b*) della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 8 miliardi per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 8 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 43 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

Per gli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.450 milioni di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 1.450 milioni fa carico al cap. 7130 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.450 milioni per il piano, di cui lire 200 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 44 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

Per l'esecuzione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione, nonchè per la sistemazione dei corsi d'acqua da realizzare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 2.050 milioni, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 2.050 milioni fa carico al cap. 7132 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.050 milioni, per il piano, di cui lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.050 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 44 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Capo II

NORME DI INTEGRAZIONE E RIFINANZIAMENTO DI LEGGI RIGUARDANTI MUTUI E PRESTITI AGEVOLATI

Art. 5.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come integrato dall'art. 16 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzato nell'esercizio 1981, l'ulteriore limite d'impegno di lire 900 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

L'onere di lire 2.700 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 900 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7323 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.700 milioni per il piano, di cui lire 900 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.700 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 41 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, è costituito dal seguente:

« La misura del concorso regionale sarà pari alla differenza tra la rata di ammortamento semestrale, calcolata al tasso massimo di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso di interesse dovuto dalle aziende e dalle cooperative prestatarie, tasso che verrà determinato — con deliberazione della giunta regionale — in misura non inferiore a quella stabilita dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Per i prestiti assentiti con parere ispettoriale in data anteriore all'adozione della surriferita deliberazione giuntale, il tasso di interesse dovuto dalle aziende e cooperative prestatarie sarà uguale a quello determinato dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso nel pagamento degli interessi con il decreto ministeriale 7 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976 o a quello risultante da eventuali modifiche al medesimo ».

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata dalla legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, sono autorizzati, nell'esercizio 1981, un limite di impegno di lire 500 milioni, e, nell'esercizio 1982, un ulteriore limite d'impegno di lire 1.500 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

esercizio 1981	lire 500 milioni
esercizi dal 1982 al 2010	» 2.000 milioni
esercizio 2011	» 1.500 milioni

L'onere di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al cap. 7232 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 4.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi), e precisamente:

per lire 3.500 milioni per il piano, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981 dalla partita n. 42;

per le restanti lire 1.000 milioni dalla partita n. 40.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 8.

A favore dei coltivatori diretti proprietari i cui fondi siano soggetti ad esproprio in misura rilevante per la realizzazione di opere di interesse pubblico potranno essere accordate con priorità le provvidenze di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45. L'importo mutabile verrà stabilito in base al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per il fondo di acquisto anche se il prezzo di mercato da corrispondere al venditore sia maggiore.

Art. 9.

Per aziende familiari diretto coltivatrici, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intendono quelle aziende per le quali il fabbisogno di manodopera per i terreni da acquistare, calcolato in base a parametri ettaro-coltura stabiliti dalla giunta regionale, non ecceda di oltre un decimo quello assicurato dal richiedente e dai di lui familiari coltivatori, tenuto conto dei terreni preposseduti dal richiedente medesimo e dai familari.

Ai soli fini dell'applicazione di questa disposizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori anche quei familiari, figli dell'acquirente, che siano studenti di una scuola agraria o della facoltà di agraria.

L'accertamento dei terreni effettivamente preposseduti dal richiedente e dai suoi familiari coltivatori, di cui al primo comma del presente articolo, avverrà in base a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 10.

A modifica di quanto stabilito all'art. 2 della legge 16 maggio 1973, n. 45, la misura del tasso di interesse a carico dei mutuatari viene elevata dal 3% al 4,50% annuo.

L'aumento del tasso agevolato di cui al precedente comma si applica alle operazioni per le quali verrà concesso nulla-osta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Nella concessione dei nulla-osta per l'ottenimento delle agevolazioni di cui alla legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, deve essere accordata priorità, nell'ambito di ciascuna delle preferenze previste dall'articolo 7 della legge stessa, alle domande avanzate da imprenditori agricoli di età comprese tra i 18 ed i 40 anni.

Capo III

PROVVIDENZE PER AGEVOLARE IL RICORSO AL CREDITO AGRARIO DI CONDUZIONE DA PARTE DI AZIENDE E COOPERATIVE AGRICOLE

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da istituti esercenti il credito agrario a termini dell'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al fine di ridurre il tasso a carico dei prestatari. Tale tasso sarà stabilito con deliberazione della giunta regionale in misura non inferiore a quella determinata dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite da concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

La differenza tra il tasso d'interesse — comprensivo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — praticato dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario entro il limite stabilito per tale tipo di operazioni con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello dovuto dalle ditte prestatarie, sarà liquidata conformemente a quanto previsto dal successivo art. 13.

Art. 13.

L'agevolazione di cui al precedente art. 12 potrà essere accordata per i prestiti, di durata non superiore all'anno, concessi alle aziende agricole per le necessità della conduzione e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli nonchè alle cooperative agricole e loro consorzi, che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi.

Art. 14.

La giunta regionale, con la medesima delibera con la quale autorizza la spesa dei fondi stanziati per i fini di cui al precedente art. 13, stabilirà il riparto dei fondi a favore dei singoli istituti ed enti di credito ai quali, contemporaneamente, verrà data facoltà di concedere i prestiti agevolati di cui alla presente legge.

Prima di erogare prestiti agevolati di importo superiore ai 10 milioni per gli operatori singoli o le società, o ai 40 milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti, l'istituto o l'ente di credito dovrà chiedere ed ottenere il preventivo parere favorevole dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

I prestiti dovranno essere concessi con priorità, nell'ambito delle quote stabilite dalla giunta regionale secondo quanto dispone l'articolo successivo, ai coltivatori diretti e ai mezzadri, conduttori di aziende ad indirizzo zootecnico, e alle stalle sociali cooperative, intendendo per queste le aziende e le stalle sociali cooperative che allevano vacche, manze di età superiore ai 12 mesi e tori adibiti alla fecondazione naturale.

Alla concessione e contemporanea liquidazione del contributo regionale agli istituti ed enti di credito si provvede sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun istituto od ente dovrà produrre, rimanendo ad esso la responsabilità dello estratto impiegato delle somme erogate a prestito.

Il calcolo degli interessi verrà effettuato conteggiando i giorni intercorrenti, in base all'anno commerciale, dal giorno dell'erogazione a quello della scadenza compresi.

Art. 15.

La giunta regionale stabilisce, in occasione di ogni riparto, la quota di stanziamento da riservare alle cooperative agricole che gestiscono impianti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi compresi gli allevamenti cooperativi diversi da quelli indicati di seguito, quella da riservare alle aziende ed alle stalle sociali cooperative che allevano vacche, manze e tori adibiti alla fecondazione naturale e la quota per le altre aziende.

Gli istituti di credito, ai fini della concessione e della commisurazione dei prestiti, acquisiranno dai richiedenti ove trattasi di cooperative, i sottoelencati documenti:

copia dell'ultimo bilancio approvato, sottoscritto dal presidente;

certificato di iscrizione al registro regionale delle cooperative;

certificato rilasciato dal tribunale attestante l'iscrizione della cooperativa nel registro delle società, chi ne ha la rappresentanza, ed in quale posizione amministrativa si trova.

Per le aziende dovrà essere acquisita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la superficie aziendale comunque condotta e la ripartizione colturale prevista per l'annata agraria per la quale viene chiesto il finanziamento.

Per le sole aziende ad indirizzo zootecnico e per le stalle sociali cooperative che richiedano la commisurazione del prestito secondo i parametri di cui al penultimo comma del presente articolo, l'istituto di credito dovrà chiedere parere allo ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la consistenza delle vacche, delle manze nonché dei tori adibiti alla fecondazione naturale esistenti.

I prestiti a favore di cooperative saranno commisurati in base alle spese di gestione quali risultano dall'ultimo bilancio approvato; per le cooperative di recente costituzione dovrà essere chiesto il parere di cui al precedente art. 14 all'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

I prestiti a favore di aziende saranno commisurati secondo parametri forfettari onnicomprensivi ettaro-coltura stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

Le aziende e le stalle sociali cooperative che allevano vacche e manze nonché tori adibiti alla fencondazione naturale di età superiore ai dodici mesi, potranno beneficiare di una commisurazione particolare, riguardante tutte le necessità aziendali, secondo parametri forfettari onnicomprensivi, determinati in lire 700 mila per ciascuna vacca, in lire 300 mila per ciascuna manza e di lire 1.000.000 per ciascun toro adibito alla fecondazione naturale esistenti al momento dell'accertamento.

L'importo massimo concedibile a prestito agevolato dovrà essere comunque contenuto entro il limite riferito a 150 capi per le aziende e a 250 capi per le stalle sociali cooperative.

Art. 16.

I prestiti di cui al presente capo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui allo articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le norme che regolano l'attività del Fondo interbancario stesso.

Art. 17.

Alle operazioni di prestito di cui al presente capo si applicano le disposizioni e le agevolazioni recate dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 febbraio 1963, n. 130, nonché, per quanto non contrastanti, quelle di cui alle leggi 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910.

La concessione del contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio per la conduzione, erogati da istituti ed enti prima dell'entrata in vigore della presente legge regionale, avverrà secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 33.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, viene abrogata la legge regionale 4 maggio 1973, n. 33.

Il contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato con altre provvidenze contributive o creditizie previste da leggi statali o regionali aventi le stesse finalità.

La direzione regionale dell'agricoltura è facoltizzata a disporre accertamenti presso gli istituti ed enti allo scopo di verificare l'esatta concessione dei prestiti.

Gli istituti ed enti sono tenuti a porre a disposizione dei funzionari incaricati dei predetti accertamenti le notizie ed i documenti per l'espletamento di tali controlli.

Art. 18.

Per le finalità previste dall'art. 12 della presente legge è autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 l'ulteriore spesa complessiva di lire 6.419 milioni, di cui lire 4.649 milioni per lo esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 6.419 milioni fa carico al capitolo 7250 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.419 milioni per il piano, di cui lire 4.649 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.419 milioni si provvede come segue:

a) per lire 2.960 milioni di cui lire 1.190 milioni per lo esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 46 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

b) per le restanti lire 3.459 milioni per l'esercizio 1981, mediante storno di pari importo dal cap. 7335 del precitato stato di previsione.

Conseguentemente allo storno disposto con la lettera *b*) del precedente comma, il cap. 7335 di spesa - avente la destinazione prevista dall'assegnazione statale iscritta per l'esercizio 1981 nel cap. 612 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio stesso, come indicato nella parte *A* del prospetto delle assegnazioni con destinazione vincolata e per programmi di sviluppo allegato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, al quadro generale riassuntivo del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, viene sostituito, per l'esercizio 1981, con il cap. 7272 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 3 ottobre 1981

COMELLI

(7182)

LEGGE REGIONALE 10 ottobre 1981, n. 71.

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio-televisivo nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 99 *del* 10 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I

NORMA GENERALE

Art. 1.

La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nella consapevolezza che la crescita culturale, lo sviluppo democratico ed il progresso della comunità regionale passano anche attraverso la più ampia e completa informazione, promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattutto a favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferiche e più disagiate, anche in riferimento alla programmazione regionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena, con l'attivazione della terza rete televisiva della RAI che dovrà valorizzare anche le peculiarità ladino-friulane.

A tal fine l'amministrazione regionale è autorizzata anche a concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti radiotelevisivi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla presente legge.

Capo II

CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ MONTANE, AI COMUNI O LORO CONSORZI PER LA RICEZIONE DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Art. 2.

I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono concessi alle comunità montane, ai comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all'attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione italiana. Fra le opere da realizzare con il contributo rientrano l'acquisizione delle aree, la costruzione e sistemazione di strade o sentieri, la costruzione di elettrodotti — allacciamenti compresi — e di ogni altra infrastruttura necessaria per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche.

Art. 3.

Possono essere ammesse a contributo solo quelle opere che risultino a carico degli enti di cui al precedente art. 2 in base ad apposita convenzione, stipulata dagli enti stessi con la RAI - Radiotelevisione italiana. Dalla predetta convenzione, dovrà risultare, fra l'altro, che tali opere sono necessarie per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche che la RAI - Radiotelevisione italiana si impegna a fornire.

Art. 4.

Il contributo non può superare il 90% della somma complessivamente necessaria per la realizzazione delle opere.

La misura del contributo viene determinata dalla giunta regionale sulla base del progetto tecnico e finanziario relativo all'installazione degli impianti ripetitori, presentato dagli enti di cui al precedente art. 2.

Il contributo concesso viene erogato per intero prima dell'inizio dei lavori.

E' fatto obbligo, ad ultimazione dei lavori, di dimostrare l'avvenuto impiego del contributo stesso per le finalità della presente legge.

Art. 5.

Le domande per ottenere i benefici previsti dal capo II della presente legge debbono essere presentati dalla presidenza della giunta regionale, corredate dal relativo progetto tecnico-finanziario, nonché dalla convenzione prevista dall'art. 3.

Art. 6.

Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1978 al 1981, la spesa complessiva di lire 450 milioni, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1978.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 3 - categoria XI - il cap. 6524 con la denominazione: « Contributi in conto capitale alle comunità montane, ai comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all'attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione italiana » e con lo stanziamento complessivo di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 250 milioni per l'esercizio 1978, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 (*rubrica n.* 3 - *partita n.* 1 - *dell'elenco n.* 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 10 ottobre 1981

p. Il presidente
Il vicepresidente: DE CARLI

(7183)

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1981, n. 72.

Rifinanziamento dell'art. 19 ed integrazione dell'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, concernente la riforma degli interventi regionali in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *del* 14 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 19 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è autorizzata, per l'esercizio 1981, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni.

Art. 2.

L'onere di lire 300 milioni, previsto dal precedente art. 1, fa carico al capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8511 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 con decreto dell'assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981.

Art. 3.

Nell'art. 6 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Ogni anno, secondo le modalità sopra stabilite, si procede all'aggiornamento del predetto piano di massima, ricostituendone l'estensione triennale ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 ottobre 1981

p. *Il presidente*:
Il vice presidente: DE CARLI

(7192)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813460)